

(N. 996-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1950 (V. Stampato N. 1156)

presentato dal Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1950

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao e ai dazi doganali sulle droghe.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, di cui si chiede la conversione in legge, ha avuto lo scopo principale di acquisire allo Stato nuove maggiori entrate per l'attuazione dei provvedimenti in corso di approvazione per la valorizzazione delle zone depresse, e quello secondario di accordare alcune agevolazioni fiscali dirette ad incrementare l'attività produttiva nazionale.

Si provvede alle nuove maggiori entrate mediante ritocchi fiscali ad un settore che,

tenuto presente l'attuale svalutazione della moneta, aveva subito aumenti in proporzione non adeguata.

Questo settore è quello delle imposte di fabbricazione, che sono ancora lontane dall'aver raggiunto il livello della svalutazione monetaria.

Ma pur aumentando le imposte relative a questo settore, contemporaneamente si concedono alcune agevolazioni per i casi che più incidono sulla produzione nazionale.

Vengono perciò ritoccate le imposte sugli oli minerali (articoli 1 a 4) in modo che il nuovo coefficiente d'aumento risulta di circa 27,5 rispetto al 1938, ma per contro si accorda l'abbuono del 30 per cento per gli oli minerali ricavati dalla distillazione delle torbe, ligniti e schisti. Nello stesso tempo viene notevolmente agevolato l'impiego di prodotti petroliferi per la produzione di energia elettrica.

È poi degna di piena approvazione l'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati dell'articolo 4-bis che concede l'uso di petrolio agevolato per le fonti luminose usate per la pesca.

Per i surrogati del caffè (art. 5) il coefficiente di aumento dell'imposta che era solo di sei volte l'anteguerra viene ora portato a circa 9,5 volte quello del 1938.

Per lo zucchero l'imposta è stata aumentata del 15 per cento, con che si è venuto ad assorbire circa i due terzi della riduzione di prezzo verificatasi nella decorsa campagna saccarifera. A tale aumento d'imposta però non viene assoggettato lo zucchero così detto agevolato e cioè quello impiegato per la fabbricazione di marmellate, latte condensato, sughi concentrati di agrumi e melittosio per le api.

Inoltre è stata estesa l'agevolezza concessa al latte condensato intero anche al latte condensato totalmente o parzialmente scremato. Questa agevolazione però è stata fatta limitatamente a 20.000 quintali di zucchero che sarà distribuita per contingente a tutte le ditte interessate. Resta ben inteso che questa produzione dovrà essere preventivamente approvata dall'Alto Commissariato per la Sanità, messa in commercio secondo le norme del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, con tutte le indicazioni che vengano riconosciute necessarie per evitare confusioni in buona o cattiva fede con il latte condensato intero ed a prezzo unico.

Per gli oli di semi (art. 9) il coefficiente di aumento viene portato al 37,5 volte l'anteguerra, e per il cacao, caffè ed altri generi coloniali (articoli 12 a 16) gli aumenti sono di limitata entità rispetto ai prezzi altissimi raggiunti da questi prodotti di consumo voluttuario.

Pertanto considerato quanto sopra si propone la ratifica del decreto in oggetto con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

TAFURI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuckerini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

« Il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce è ammesso all'esenzione dai diritti doganali, compresa la sovrainposta di

confine, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze ».

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo 20-bis:

« È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni ».

La voce 643-b) 3 della tabella A allegata alla presente legge è sostituita dalla seguente:

« Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:
destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli, nonchè alla produzione di

fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze ».

I numeri 1° e 2° della voce 643-b) 1 della tabella B allegata alla presente legge sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:

1° acquistati con speciali buoni da *automobilisti* e da *motociclisti*, stranieri ed italiani, residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo per ogni giorno di permanenza da stabilire dalla Presidenza del Consiglio, d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio, e non eccedente, in ogni caso, il fabbisogno di 90 giorni di permanenza - *Aliquota per quintale, lire 4.600;*

2° consumati per l'azionamento delle *autovetture adibite al servizio pubblico da piazza*, compresi i *moscafi* che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza entro i seguenti quantitativi:

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno - *Aliquota per quintale, lire 4.600.*

L'agevolazione di cui ai precedenti numeri è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra la aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta.